

Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7

RIFORMA DELL'AZIENDA LIGURE SANITARIA (A.LI.SA.) DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N. 17 (ISTITUZIONE DELL'AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIO SANITARIA), MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE IN "LIGURIA SALUTE" E ALTRE DISPOSIZIONI DI RIORDINO IN MATERIA SANITARIA

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 04.06.2025)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Finalità)

1. Nel perseguimento di finalità di razionalizzazione amministrativa e per il conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione in materia sanitaria e per il supporto tecnico e amministrativo all'organizzazione regionale nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, la presente legge disciplina la riforma dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita con la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e disciplina, altresì, il riordino della governance del sistema sanitario regionale.

2. La denominazione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) è variata in "Liguria Salute".

TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N. 17 (ISTITUZIONE DELL'AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIO SANITARIA) (1)

Art. 2. (Sostituzione del titolo della l.r. 17/2016)

1. Il titolo della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente: "Disciplina di Liguria Salute e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria".

Art. 3. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 1 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: " Disciplina di Liguria Salute ";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

" 1.La presente legge disciplina Liguria Salute, già Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. ";

c) ai commi 2 e 3, l'acronimo: " A.Li.Sa. " è sostituito dalle parole: " Liguria Salute ";

d) al comma 3, la parola: " disciplinati " è sostituita dalla seguente: " regolati ".

Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 2 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:

" Articolo 2

(Finalità)

1. Liguria Salute ha la finalità di promuovere lo sviluppo del Servizio sanitario regionale fondato su modalità partecipative improntate alla trasparenza e alla condivisione responsabile, perseguendo l'equità di accesso ai servizi, la salvaguardia delle specificità territoriali, nonché la qualità delle prestazioni. A tal fine, Liguria Salute esercita funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto all'organizzazione regionale e alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. ".

Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 3 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:

" Articolo 3

(Funzioni di Liguria Salute)

1. Liguria Salute svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo, attraverso una gestione unitaria e centralizzata, della rete logistica distributiva e dell'anagrafica unica regionale per l'automazione e centralizzazione dei magazzini e dei fornitori del Servizio sanitario regionale, attività di facility management a supporto delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;

b) approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici destinati alla distribuzione in nome e per conto del Servizio sanitario regionale mediante la Stazione unica appaltante regionale (SUAR) di cui alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione);

c) standardizzazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e forniture anche informatici per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, definizione dei fabbisogni, programmazione degli acquisti e progettazione delle procedure di gara in collaborazione con la SUAR o con le sue articolazioni funzionali, nonché monitoraggio dell'andamento delle convenzioni;

d) gestione delle attività di autorizzazione e accreditamento previste dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private);

e) attività ispettive, di vigilanza e verifica nei confronti delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti accreditati convenzionati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, anche con riferimento all'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni;

f) attività di supporto operativo e di consulenza tecnico scientifica alla Regione nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, in particolare attraverso studi, ricerche, istruttorie di progetti utili alla programmazione regionale;

g) promozione e coordinamento della ricerca scientifica in materia sanitaria e biomedica e supporto alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale nella gestione di progetti di ricerca in campo sanitario;

h) servizi tecnici per la valutazione della Health technology

assessment (HTA) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE e supporto alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per l'acquisto di tecnologie sanitarie e servizi;

i) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario, gestione del fondo regionale in autoritenzione, coordinamento delle attività definite dai provvedimenti attuativi del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) e segreteria amministrativa del Comitato regionale sinistri;

j) gestione amministrativa del Comitato etico regionale di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e di cui all'articolo 77 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

k) ogni altra funzione attribuita dalla Giunta regionale.

2. L'attribuzione di tali attività a Liguria Salute determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle aziende sanitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nonché degli altri enti del Servizio sanitario regionale.

3. Liguria Salute definisce il programma annuale delle attività sulla base degli indirizzi regionali.

4. Il Direttore generale regionale competente in materia di sanità approva il programma annuale delle attività di Liguria Salute e ne verifica l'attuazione. ”.

Art. 6. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 4 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alle lettere a), b) e d) del comma 2 e al comma 3, l'acronimo: “ A.Li.Sa .” è sostituito dalle parole: “ Liguria Salute ”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“ 3 bis. Liguria Salute, nell'esercizio delle sue funzioni, è soggetta alle direttive e al coordinamento del Direttore generale regionale competente in materia di sanità, che presiede all'attuazione degli indirizzi della Giunta regionale. ”.

Art. 7. (Inserimento dell'articolo 4 bis alla l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 17/2016, è inserito il seguente:

“ Articolo 4 bis

(Vigilanza della Regione)

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'adozione degli atti di competenza o in caso di inosservanza delle direttive regionali di cui all'articolo 8 della l.r. 41/2006 o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite

eventuali controdeduzioni, risolve per giusta causa il contratto di lavoro del Direttore generale prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Regione e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di Liguria Salute, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi. ”.

Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 5

(Organi di Liguria Salute)

1. Sono organi di Liguria Salute:

a) il Direttore generale;

b) il collegio sindacale. ”.

Art. 9. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 6 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Direttore generale è il legale rappresentante di Liguria Salute, esercita i poteri di direzione e gestione e svolge le altre funzioni previste dal d.lgs. 502/1992, dalla presente legge, da leggi regionali o attribuite dalla Giunta regionale. ”;

b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sono abrogati.

Art. 10. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 17/2016)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 17/2016, sono abrogati.

Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 7 bis della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 7 bis della l.r. 17/2016, è abrogato.

Art. 12. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2016)

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 17/2016, l'acronimo: “ A.Li.Sa. ” è sostituito dalle parole: “ Liguria Salute ”.

Art. 13. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 9 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 2 e 4, l'acronimo: “ A.Li.Sa .” è sostituito dalle parole: “ Liguria Salute ”;

b) al comma 3, le parole: “ , il bilancio pluriennale ” sono soppresse.

TITOLO II MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA (2)

Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Alla l.r. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: “ Aziende sanitarie locali ” sono sostituite dalle seguenti: “ Aziende sociosanitarie liguri, Liguria Salute ”;

b) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: “ dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, ” sono sostituite dalle seguenti: “ dal Direttore generale di Liguria Salute di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Disciplina di Liguria

Salute e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria)”;

c) al comma 1 dell'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, le parole: “ *dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'articolo 62* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *di Liguria Salute* ”;

2) la lettera c), è abrogata;

d) al comma 1 dell'articolo 9 bis, le parole: “ *Aziende sanitarie locali* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Aziende sociosanitarie liguri* ” e le parole: “ *dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'articolo 62* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *di Liguria Salute* ”;

e) alla lettera a ter) del comma 4 dell'articolo 13, le parole: “ *dell'Agenzia Sanitaria Regionale* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *generale di Liguria Salute* ”;

f) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1, le parole: “ *Aziende sanitarie locali* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Aziende sociosanitarie liguri* ”;

2) al comma 1 bis, l'acronimo: “ *A.Li.Sa.* ” è sostituito dalle parole: “ *l a Regione* ”;

g) la rubrica del Capo IV, è sostituita dalla seguente: “ *AZIENDE SOCIO SANITARIE LIGURI* ”;

h) al comma 6 dell'articolo 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, le parole: “ *e delle funzioni attribuite all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) dall'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)* ”, sono soppresse;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“ *b) stipulare gli accordi e i contratti con i soggetti accreditati pubblici e privati ai sensi del d.lgs. 502/1992;* ”;

3) alla lettera c), le parole: “ *collaborare con A.Li.Sa. al monitoraggio dei* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *monitorare i* ”;

i) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 32, le parole: “ *, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa. ai sensi della l.r. 17/2016,* ” sono soppresse;

j) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 quinquies, l'acronimo: “ *A.Li.Sa.* ” è sostituito dalle parole: “ *Liguria Salute* ”;

k) ai commi 1 e 2 dell'articolo 44 bis, le parole: “ *Agenzia Sanitaria Regionale* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Liguria Salute* ”;

l) al comma 1 dell'articolo 44 quater, le parole: “ *Agenzia Sanitaria Regionale* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Liguria Salute* ”;

m) all'articolo 54, sono apportate le seguenti modifiche:

1) ai commi 3 e 4, le parole: “ *Aziende sanitarie locali* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Aziende sociosanitarie liguri* ”;

2) al comma 5 quater, le parole: “ *, predisposti da A.Li.Sa.* ” sono soppresse;

n) al comma 1 dell'articolo 54 ter, le parole: “ *, su proposta di A.Li.Sa.* ” sono soppresse.

Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

1. Alla l.r. 9/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 12, è sostituito dal seguente:

“ *1. Le ASL stipulano, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, gli accordi di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.* ”;

b) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 01, è abrogato;

2) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“ *1. Le ASL espletano le procedure di selezione di cui all'articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e stipulano i contratti con i soggetti privati accreditati di cui al comma 2 del medesimo articolo.* ”.

Art. 16. (Disposizione finale di coordinamento normativo)

1. Nella normativa regionale, ovunque ricorrano le parole: “ *Azienda Ligure Sanitaria* ” e “ *A.Li.Sa.* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Liguria Salute* ” e ovunque ricorrano le parole: “ *Aziende Sanitarie Locali* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Aziende sociosanitarie liguri* ”.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. (Decorrenza e attribuzione di funzioni)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui ai Titoli II e III della presente legge decorre dal 1° settembre 2025.

2. La denominazione di A.Li.Sa. varia in “ *Liguria Salute* ” ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a far data dal 1° settembre 2025.

3. Sono confermate alla Regione le funzioni alla stessa spettanti ai sensi del d.lgs. 502/1992 e dalla normativa vigente e non attribuite a Liguria Salute o ad altre aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 18. (Ricognizione complessiva delle funzioni, successione nei rapporti e procedimenti in corso)

1. Il Direttore generale di A.Li.Sa. provvede alla ricognizione complessiva, alla data del 31 agosto 2025, delle funzioni, dei rapporti attivi e passivi, dei beni mobili, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dei contenziosi, dei procedimenti e delle attività in corso afferenti alle funzioni già attribuite ad A.Li.Sa. dalla l.r. 17/2016 e dai provvedimenti attuativi della stessa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Direttore generale può conferire incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente.

3. Con provvedimento della Giunta regionale possono essere definiti criteri e modalità per la ricognizione di cui al presente articolo e per il trasferimento di cui al comma 6.

4. Il Direttore generale di A.Li.Sa. trasmette alla Regione Liguria la ricognizione effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le attività e i procedimenti inerenti alle funzioni trasferite e avviati da A.Li.Sa. alla data del 31 agosto 2025, sono portati a termine dalla Regione Liguria o dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale secondo le rispettive competenze.

6. Con provvedimento del Direttore generale regionale competente in materia di sanità, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, è effettuato il trasferimento, a decorrere dal 1° settembre 2025, di beni, risorse finanziarie e strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.

7. Il contenzioso in corso alla data del 31 agosto 2025 in capo ad A.Li.Sa. resta in carico a Liguria Salute. Resta in capo a Liguria Salute il contenzioso eventualmente instaurato dal 1° settembre 2025, derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni già esercitate da A.Li.Sa. antecedentemente a tale data.

Art. 19. (Disposizioni in ordine al trasferimento di personale)

1. Per rafforzare le risorse operative presenti nelle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, il personale non mantenuto presso Liguria Salute e non trasferito alla Regione ai sensi del comma 2 è ricollocato nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a far data dal 1° settembre 2025.

2. Il personale di A.Li.Sa. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 marzo 2025 che svolge attività relative alle funzioni non mantenute in capo a Liguria Salute è trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni a essa riassegnate, a decorrere dal 1° settembre 2025.

3. Al personale trasferito alla Regione compreso il personale dirigente, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per i dipendenti della Regione Liguria.

Art. 20. (Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri al bilancio 2025-2027.

2. Ai fini della corretta allocazione delle spese di personale si provvede come segue:

- per euro 628.000,00, per l'esercizio 2025, mediante variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;

- per euro 1.882.000,00, per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, mediante variazione compensativa, in termini di competenza, dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con i relativi bilanci.

Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) L'efficacia delle disposizioni del presente Titolo decorre dal 1° settembre 2025.

(2) L'efficacia delle disposizioni del presente Titolo decorre dal 1°

settembre 2025.